

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

## CONTRATTO D'APPALTO

**Affidamento del servizio di disinfestazione, da effettuarsi presso le sedi  
dell'Università degli Studi di Milano (tre anni garantiti più due anni opzionali).**

**CIG B30AF52051**

**CUI S80012650158202400066**

**APPALTATORE:** .....

**C.F. / P.IVA** .....

**IMPORTO:** euro ..... (euro ...../..), IVA esclusa, di cui:

- Importo attività *a canone* euro ..... (euro ...../..) per

complessivi euro ..... - esclusa I.V.A. per il triennio garantito;

- Importo attività a *canone* euro ..... (euro ...../.....) per un

complessivi euro ..... - esclusa I.V.A. per il biennio opzionale;

- Importo presunto e non garantito attività *extra-canone* euro ..... (euro  
...../.....) - esclusa I.V.A., per il triennio garantito;

- Importo presunto e non garantito attività *extra-canone* ..... (euro  
...../00) per complessivi euro ..... - esclusa I.V.A., per il

biennio opzionale.

## DA UNA PARTE

<b>Università degli Studi di Milano</b> , con sede legale in Milano (MI), Via Festa del
Perdono n. 7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale,
dott. Roberto Conte, nato a Brindisi il 06/10/1966, autorizzato alla stipula del
presente atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di
seguito denominato <i>Appaltante</i>

## DALL'ALTRA



	CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL/INARCASSA si	
	evinces che l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi	
	accessori;	
	CHE, come da informazione del ..... rilasciata dalla 'Banca Dati	
	Nazionale Unica della documentazione antimafia' a carico della suindicata	
	..... e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non	
	sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del	
	d.lgs. 159/2011;	
	<i>oppure</i>	
	CHE nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia richiesta	
	dall'Appaltante (Prot. n. ...._Ingresso_....._.....) nei confronti di	
	....., ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del	
	presente contratto sottoposto alle condizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;	
	CHE con Decreto Rettoriale del 9 marzo 2020, in ragione delle particolari circostanze	
	nello stesso specificate, in deroga all'art. 5 del Regolamento sull'attività negoziale si	
	procederà alla stipulazione del presente contratto in forma di scrittura privata;	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
	<b><u>ART. 1 – Premesse e norme regolatrici</u></b>	
	Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non	
	materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto, così come l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i	
	documenti richiesti e specificati negli atti di gara, l'offerta economica, il Disciplinare	
	di gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico, di seguito Capitolato, con i relativi	
	allegati, il DUVRI, l'ulteriore documentazione di gara nonché le risposte ai	

	chiarimenti forniti nel corso della procedura a evidenza pubblica.	
	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto	
	dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel	
	medesimo e nei suoi allegati:	
	a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., dalle norme del	
	Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale,	
	dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
	b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di	
	diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;	
	c) dalla documentazione di gara.	
	Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per	
	effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che	
	entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove	
	intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante,	
	l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere	
	o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti	
	dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti	
	dall'Appaltatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate	
	dall'Appaltatore e accettate dall'Appaltante.	
	<b><u>ART. 2 – Oggetto del contratto</u></b>	
	Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di disinfestazione, da effettuarsi presso	
	le sedi dell'Università degli Studi di Milano, il tutto come meglio descritto e	
	dettagliato nel Capitolato Tecnico di gara e nell'offerta presentata dall'Appaltatore,	

		facenti parte integrante del presente contratto.	
		<b><u>ART. 3 – Importo del contratto</u></b>	
		L'importo complessivo del contratto, presunto e non garantito, è dato dalla somma	
		dell'importo per le attività a canone e dell'importo delle eventuali attività extra-	
		canone. In particolare:	
		Importo attività a canone euro ..... (euro ...../...)/anno, per	
		complessivi:	
		- euro ..... - esclusa I.V.A. per il triennio garantito;	
		- euro ..... - esclusa I.V.A. per il biennio opzionale;	
		Importo presunto e non garantito attività a extra-canone euro ..... (euro	
		...../...)/anno, per complessivi:	
		- euro ..... - esclusa I.V.A., per il triennio garantito;	
		- euro ..... - esclusa I.V.A., per il triennio garantito.	
		L'importo delle eventuali attività extra-canone è determinato a misura, sulla base	
		delle attività effettivamente svolte.	
		Gli importi offerti per le attività extra-canone sono i seguenti:	
		- <u>n. 20 interventi/anno per la rimozione di nidi di vespe e calabroni (art. 2, punto 2,</u>	
		<u>lettera g) del Capitolato</u>	
		Prezzo unitario: .....	
		- <u>n. 2 interventi/anno di allontanamento sciame d'api (art. 2, punto 2, lettera h) del</u>	
		<u>Capitolato</u>	
		Prezzo unitario: .....	
		- <u>n. 15 trattamenti adulticidi/anno per la lotta alle zanzare (art. 2, punto 2, lettera i)</u>	
		<u>del Capitolato</u>	
		Prezzo unitario: .....	

	- <u>n. 300 ore/anno per interventi di rimozione del guano e successiva sanificazione</u>	
	<u>(art. 2, punto 2, lettera j)</u>	
	Prezzo unitario: .....	
	- <u>n. 10 interventi/anno per la rimozione di carcasse animali di medie e piccole</u>	
	<u>dimensioni (art. 2, punto 2, lettera k)</u>	
	Prezzo unitario: .....	
	- <u>n. 20 giornate/anno di noleggio per l'impiego di autoscala o di una piattaforma</u>	
	<u>aerea (art. 2, punto 2, lettera l)</u>	
	Prezzo unitario: .....	
	- <u>fornitura e manutenzione di n. 40 dispositivi automatici per disinfestazione notturna</u>	
	<u>delle portinerie/anno (art. 2, punto 2, lettera m)</u>	
	Prezzo unitario: .....	
	- <u>n. 250 ore/anno per opere di lieve entità mirate all'allontanamento volatili (art. 2,</u>	
	<u>punto 2, lettera n)</u>	
	Prezzo unitario: .....	
	- <u>fornitura di n. 50 erogatori d'esca topicida/anno (art. 2, punto 2, lettera o)</u>	
	Prezzo unitario: .....	
	<b><u>ART. 3bis – Revisione dei prezzi</u></b>	
	Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto,	
	al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione	
	del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione,	
	superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella	
	misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da	
	eseguire.	

	Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al	
	consumo elaborati dall'ISTAT, disponibile al momento del pagamento del	
	corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.	
	<b><u>ART. 4 - Tempi previsti per l'espletamento delle prestazioni</u></b>	
	La durata del presente contratto viene stabilita in 3 anni decorrenti dalla data di	
	sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, prevedendo tuttavia l'insindacabile	
	facoltà dell'Appaltante di dare seguito al contratto per ulteriori 2 (due) anni, previa	
	favorevole valutazione dell'esecuzione del contratto. In tal caso l'Appaltatore dovrà	
	eseguire le prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.	
	L'Appaltante – come detto - alla scadenza del termine sopra indicato si riserva la	
	facoltà di disporre la proroga del servizio per un periodo non superiore a due anni,	
	alle medesime condizioni tecnico-economiche. L'eventuale decisione di prorogare o	
	non prorogare la validità del contratto rientra nella discrezionalità assoluta	
	dell'Appaltante ed è quindi insindacabile da parte dell'Appaltatore.	
	Il servizio dovrà essere svolto in ogni caso secondo le modalità ed i tempi previsti	
	all'interno del Capitolato.	
	L'Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si riserva inoltre	
	la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del	
	medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per	
	l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto	
	all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e	
	condizioni o più favorevoli per l'Appaltante.	
	Per quanto non espressamente esplicitato, si richiama il Capitolato.	
	<b><u>ART. 5 – Luogo di esecuzione delle prestazioni</u></b>	

	Si richiama quanto previsto nel Capitolato tecnico e relativi allegati, che riportano	
	l'elenco degli edifici oggetto del servizio.	
	<b><u>ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto</u></b>	
	Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti e i relativi	
	allegati, anche se non materialmente acclusi, che restano depositati agli atti	
	dell'Appaltante: il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico di	
	gara e i relativi allegati, il DUVRI, l'offerta tecnica ed economica presentata	
	dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara,	
	come accettati dall'Appaltante, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso	
	della procedura di gara.	
	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto	
	dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
	<b><u>ART. 7 – Domicilio</u></b>	
	Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio	
	domicilio legale in .....	
	<b><u>ART. 8 – Condizioni e modalità di esecuzione</u></b>	
	Le prestazioni contrattuali devono conformi al presente contratto e alle specifiche	
	tecniche indicate nell'offerta presentata sopra citata.	
	L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere	
	aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati, senza	
	recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.	
	L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in	
	cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più	
	oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.	
	Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative	



		obbligazioni ed oneri, si richiama a quanto previsto dal Capitolato.	
		<b><u>ART. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell’Appaltatore</u></b>	
		Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
		contrattuale tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti	
		all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo	
		esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di	
		viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione della prestazione nonché	
		i connessi oneri assicurativi.	
		L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a	
		perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di	
		sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del	
		presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
		prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente	
		convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette	
		norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a esclusivo carico	
		dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo	
		contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale	
		titolo, nei confronti dell’Appaltante. L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli	
		obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari	
		vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,	
		previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri	
		relativi.	
		L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti	
		occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a	
		quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del	

	contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le	
	condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante	
	da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e	
	prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione	
	contrattuale che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata	
	comunicazione all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
	del contratto.	
	L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza	
	preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore	
	si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento	
	di tali verifiche.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti	
	proprietary, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale	
	comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta	
	modifica.	
	Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del	
	presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza	
	la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti	
	commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la	
	facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. Per quanto non espressamente	
	esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
	<b><u>ART. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore</u></b>	

	L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza,	
	imperizia, inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante arrecati,	
	per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi	
	motivo in luogo, arrecati sia al personale proprio o di altra società o a terzi comunque	
	presenti, sia a cose proprie o di altre società o comunque pertinenti agli edifici ed ai	
	loro impianti, attrezzature ed arredi. La suddetta responsabilità solleva l'Appaltante	
	ed il suo personale preposto alla direzione, assistenza e vigilanza da ogni	
	responsabilità e conseguenza civile e penale.	
	La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che	
	derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dei servizi/lavori ed a quelli	
	che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o	
	per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.	
	A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del	
	contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.	
	Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere	
	complementari, anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico	
	dell'Appaltatore e così pure il risarcimento dei danni eventuali provocati	
	nell'esecuzione delle opere in questione.	
	In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e	
	disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato o da altri	
	documenti contrattuali, l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione	
	per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, entro il quale	
	l'inadempimento dovrà essere sanato.	
	Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli	
	eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore. Gli eventuali maggiori	

	costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque	
	impartite, non saranno tenute in considerazione agli effetti della contabilizzazione.	
	L'Appaltatore non potrà mai opporre, a esonero o attenuazione delle proprie	
	responsabilità, la presenza nel cantiere del personale di direzione e di sorveglianza	
	dell'Appaltante.	
	L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del servizio e della	
	direzione e sorveglianza delle maestranze e della materiale esecuzione, manutenzione	
	e funzionamento delle opere provvisorie e di opere di qualunque genere, con	
	assoluto sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi	
	a manlevare e mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità	
	eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti	
	inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi	
	all'esecuzione del presente contratto.	
	Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
	<b><u>ART. 11 – Danni ed esecuzione in danno</u></b>	
	Il Committente declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai beni	
	utilizzati nello svolgimento dei servizi e/o materiali depositati negli immobili o in	
	cantiere dall'Appaltatore.	
	L'Appaltatore è responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato alla	
	Committente o a terzi, compresi i dipendenti della Committente stessa, dal proprio	
	personale.	
	Per i danni arrecati dall'Appaltatore, l'Appaltante avrà diritto di trattenere quanto	
	dovuto a titolo risarcitorio sul residuo dell'avere da parte dell'Appaltatore e sul	
	deposito cauzionale definitivo fatta salva ogni ulteriore azione per il completo	
	risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.	

	Qualora l'Appaltatore non dia corso all'esecuzione delle prestazioni ordinate	
	dall'Appaltante, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato	
	all'urgenza del servizio stesso, l'Appaltante ha il diritto, ove non risolva il contratto,	
	di procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria	
	organizzazione o quella di terzi.	
	I maggiori oneri che l'Appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli	
	derivanti dall'applicazione del contratto, saranno a totale carico dell'Appaltatore.	
	<b><u>ART. 12 – Pagamenti</u></b>	
	Si richiama l'art. 22 del Capitolato tecnico per la determinazione dell'importo da	
	corrispondere all'Appaltatore per i servizi a canone ed extra Canone.	
	La fatturazione dei servizi a canone, avverrà con cadenza trimestrale, nei termini e	
	alle condizioni indicate nei documenti contrattuali.	
	La fatturazione dei servizi extra canone, stabilite dal Capitolato ed attivate dal	
	Committente, ha una periodicità variabile concordata con la Stazione Appaltante.	
	Sono ammessi alla contabilità per la fatturazione, gli interventi completati di cui	
	l'Appaltatore abbia fornito tutti gli adempimenti e certificazioni richiesti dal	
	Committente.	
	Non saranno ammessi alla contabilità interventi non autorizzati secondo le procedure	
	del Capitolato, fatto salvo ulteriori disposizioni impartite dal Direttore	
	dell'Esecuzione o dal RUP.	
	La fatturazione degli interventi extra-canone avverrà a consumo e i corrispettivi siano	
	liquidati dopo ogni intervento richiesto.	
	Le fatture emesse dall'Appaltante e trasmesse tramite Sistema Di Interscambio	
	saranno liquidate entro 30 gg. dalla data di accettazione da parte del RUP, ovvero	
	dalla relativa emissione dei certificati di pagamento, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n.	

	36/2023.	
	L'Appaltante provvederà al pagamento previa verifica di avvenuta regolare	
	esecuzione delle prestazioni e previa verifica di regolarità contributiva mediante	
	acquisizione da parte dell'Università del DURC (Documento di regolarità	
	contributiva) in corso di validità.	
	Ciascuna fattura elettronica dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:	
	- Intestazione: Università degli Studi di Milano Via Festa del Perdono n. 7 - 20122	
	Milano, C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151;	
	- Codice amministrazione destinataria: <b>AGN41C</b> ;	
	- Il CIG. Lo stesso dovrà essere obbligatoriamente riportato nella sezione " <i>Dati del</i>	
	<i>contratto</i> " o in alternativa " <i>Dati dell'ordine di acquisto</i> ";	
	- L'oggetto dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ad identificare il servizio	
	effettuato;	
	- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti).	
	A norma dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo	
	delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono	
	essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte	
	dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.	
	Si precisa che le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato	
	elettronico, ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 e dell'art. 25 della L. n. 89 del	
	23.06.2014 di conversione del D.L. n. 66/2014. L'Amministrazione non potrà	
	accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma	
	elettronica. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario	
	sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che l'aggiudicatario	
	comunicherà all'Appaltante ai sensi di legge.	

	Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del	
	corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione della fornitura.	
	Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà	
	risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da	
	comunicarsi con PEC, ai sensi del presente capitolato. Dagli importi comunque	
	dovuti verranno detratte tutte le somme dovute alla Stazione Appaltante per penali,	
	multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.	
	<b><u>ART. 13 – Cessione del contratto e cessione del credito</u></b>	
	La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n.	
	36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs.	
	n. 36/2023, nonché i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e	
	scissione di imprese.	
	È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120	
	comma 12 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. La cessione può essere	
	effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia	
	bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto	
	di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata	
	autenticata e deve essere notificata all'Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui	
	alla l. n. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi	
	forma, procure all'incasso.	
	L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della	
	presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché	
	lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è	
	tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti	

	dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati	
	dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG della presente procedura.	
	In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente	
	articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il	
	presente contratto si intende risolto di diritto.	
	<b><u>ART. 14 – Penali</u></b>	
	La mancata esecuzione del servizio nei tempi e con le modalità previste dal	
	Capitolato d'Appalto darà luogo all'applicazione di penali. Si richiama integralmente	
	l'art. 25 del Capitolato d'Appalto.	
	<b><u>ART. 15 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa</u></b>	
	L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività,	
	prolungata e/o ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle	
	prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva	
	esecuzione e la buona riuscita, nonché l'Appaltatore non provveda al reintegro del	
	deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla	
	richiesta dell'Appaltante (art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023), ha il diritto di	
	risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando	
	i servizi per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo	
	complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante	
	per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento dei servizi stessi.	
	Nei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la	
	risoluzione del contratto a mezzo PEC.	
	Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si	
	procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine,	
	comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare	





	dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per	
	aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.	
	In ogni caso, l'Appaltante risolve il contratto qualora fosse accertato il venir meno di	
	ogni altro requisito morale richiesto dagli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.	
	La mancata costituzione del deposito cauzionale determina la revoca	
	dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 D.lgs.	
	36/2023 da parte dell'Amministrazione appaltante.	
	La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte	
	dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC	
	<a href="mailto:unimi@postecert.it">unimi@postecert.it</a> . In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere,	
	senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, ad	
	incamerare la garanzia definitiva per l'intero importo residuo al momento della	
	risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni	
	altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei	
	propri interessi.	
	In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di	
	interpellare gli altri concorrenti al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle	
	medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore. Saranno inoltre a carico	
	dell'inadempiente tutte le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente	
	sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.	
	In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione	
	Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere	
	direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
	In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D.	
	Lgs. 36/2023.	

**ART. 16 – Diritto di recesso**

L'Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante. In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

**ART. 17 – Fallimento dell'Appaltatore**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto.

**ART. 18 – Garanzia definitiva**

Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria definitiva n. ...., rilasciata in data .....da ....., di importo pari ad euro ....., contenente l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con

	la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e	
	controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.	
	In ogni caso, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura	
	dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo	
	garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza	
	necessità di benestare dell'Appaltante, con la sola condizione della preventiva	
	consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo	
	documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette	
	percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento	
	dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.	
	L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117	
	del D. Lgs. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del	
	contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal	
	Capitolato. L'Appaltatore è obbligato	
	a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte,	
	durante l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della	
	richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si	
	effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in	
	cui l'Appaltante intenda valersi della facoltà di richiedere all'Appaltatore la	
	reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in	
	parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con	
	D.M. 16.09.2022, n. 193, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto,	
	secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo,	
	l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.	
	<b><u>ART. 19 – Subappalto</u></b>	

	<i>L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto</i>	
	<i>oppure</i>	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei</i>	
	<i>limiti di legge indicando le seguenti attività: .....</i>	
	<b><u>ART. 20 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta</u></b>	
	Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo	
	esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, documenti sicurezza etc...) resterà di	
	proprietà piena ed assoluta dell'Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile	
	giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi	
	che riterrà più opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio,	
	saranno riconosciute necessarie, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di	
	sorta.	
	<b><u>ART. 21 – RUP e Direttore dell'esecuzione</u></b>	
	Ai sensi degli artt.114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss del D.M. n.	
	49/2018, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto	
	(RUP), coadiuvato dai competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto	
	(DEC) per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte	
	dell'Appaltatore.	
	A tale fine, il RUP svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla	
	legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il	
	perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed	
	al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante.	
	Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore,	

	verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai	
	documenti contrattuali.	
	A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso	
	espressamente demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si	
	rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
	Si richiama quanto indicato all'interno del Capitolato.	
	<b><u>ART. 22 – Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle</u></b>	
	<b><u>prestazioni del contratto</u></b>	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere, ex art 19 del D.M. n.	
	49/2018, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto	
	dall'Appaltatore.	
	Al termine del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la	
	verifica di regolarità sotto il profilo della qualità e della quantità, redige, il certificato	
	attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ex art. 25 del D.M. n. 49/2018.	
	<b><u>ART. 23 – Verifiche di conformità</u></b>	
	Il servizio oggetto del presente contratto sarà sottoposto a verifica di conformità da	
	parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs.	
	36/2023. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le	
	prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e	
	funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e previsioni previsti nel	
	contratto nonché nel rispetto delle leggi di settore. Il Direttore dell'esecuzione del	
	contratto dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire	
	per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un	
	rappresentante dell'Appaltante, diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.	

	In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione delle penali,	
	l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del	
	contratto, ad effettuare la sostituzione delle apparecchiature e del materiale fornito o	
	comunque ad effettuare tutte le modifiche di adattamento e migliorie necessarie a	
	garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e la completa	
	eliminazione dei vizi ed irregolarità, sempre che si tratti di vizi o difetti eliminabili;	
	diversamente l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare la sostituzione del	
	materiale fornito.	
	Delle operazioni di verifica di conformità è redatto apposito verbale. Il Direttore	
	dell'esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il	
	certificato di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e	
	regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. È fatta salva la responsabilità	
	dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o	
	funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.	
	<b><u>ART. 24 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi</u></b>	
	<b><u>finanziari</u></b>	
	L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge	
	n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al	
	contratto.	
	L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla	
	Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a	
	pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti	

	(ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente	
	contratto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):	
	1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della	
	legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;	
	2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura -	
	Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia	
	dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità	
	finanziaria. Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n.	
	136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei	
	contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo	
	interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e	
	continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo	
	dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita	
	procura.	
	<b><u>ART. 25 - Spese derivanti dal contratto</u></b>	
	Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in	
	vigore all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa	
	eventualmente quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto	
	nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia	
	inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.	
	<b><u>ART. 26 – Controversie e decadenze</u></b>	
	Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come	
	al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o	
	giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via	
	esclusiva al Foro competente di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla	



	competenza arbitrale.	
	<b><u>ART. 27 – Patto d’integrità</u></b>	
	Si dà atto che l’Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all’interno del	
	Patto d’integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non	
	materialmente allegato, sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.	
	<b><u>ART. 28 – Clausola di c.d. “Pantouflage”</u></b>	
	L’Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Appaltante che	
	hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti,	
	funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi	
	dell’art. 114 del D. Lgs. 36/2023). L’Appaltatore dichiara di essere consapevole delle	
	conseguenze derivanti dalla violazione dell’art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e	
	ss.mm.ii..	
	<b><u>ART. 29 - Tutela della Privacy - Riservatezza</u></b>	
	Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i	
	dati in possesso dell’Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e	
	segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.	
	_o_o_o_o_	
	Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso.	
	<b>Per l’Università degli Studi di Milano – il Direttore Generale dott. Roberto Conte</b>	
	– con espressa accettazione degli artt. 14 (Penali) – 15 (Risoluzione, clausola	
	risolutiva espressa) – 16 (Diritto di recesso) - ART. 26 (Controversie e decadenze).	
	<b>Per .....</b> – il .....	